

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 marzo 2020, n. 90
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. ID VIA 412 - Procedimento ex art.27-bis del TUA: "P1514 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari". Determina Dirigenziale n. 251 del 15.10.2019. Revoca in autotutela ex art. 21 quinquies legge 241/1990.
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successivi provvedimenti di proroga.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- l'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990e smi;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "*Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale* -

- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 *“Piano di Tutela delle Acque”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 *“Delibera di adozione della proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”*;
- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”*;
- D.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 *“Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”*;
- D.G.R. n. 1362 del 24.07.2018 *“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”*;
- il R.R. 18 aprile 2012 n.8 *“Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”*;
- il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3]”*;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”*;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 *“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”*
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 *“Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)”*;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 *“Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”*
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 *“Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”*;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 *“Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”*;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).*

PREMESSO CHE:

- il Servizio VIA e VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con D.D. n. 251 del 15.10.2019, per le motivazioni ivi rappresentate, determinava **di ritenere ritirata**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co. 3 del TUA, l’istanza di “avvio del procedimento per l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e smi) relativamente” al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di

Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari”, trasmessa da Acquedotto Pugliese SpA in data 18.04.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/4696 del 18.04.2019 e per l’effetto di **dichiarare archiviato**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi e del combinato disposto di all’art. 23. co.3 e art. 27 - bis co. 7 ultimo capoverso del TUA, il procedimento finalizzato all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’istanza innanzi citata.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 84768 del 25.10.2019 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.13112 del 25.10.2019 Acquedotto Pugliese SpA - in qualità di Proponente - invitava il Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia *“a ritirare in autotutela la determina in oggetto ed a concludere l’iter amministrativo con il rilascio del provvedimento richiesto, onde evitare che la scrivente si veda costretta – nell’interesse del servizio gestito – a ricorrere al Giudice amministrativo”*;
- con nota prot. 13586 del 07.11.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali -al fine di chiarire le attività tecnico amministrative di competenza delle articolazioni regionali chiamate ad esprimersi e rilasciare valutazioni e/o autorizzazioni nonché provvedimenti per la realizzazione ed esercizio degli interventi che coinvolgono gli impianti di depurazione del Sistema Idrico Integrato (di seguito SII) gestiti da AQP spa ed degli interventi/progetti oggetto di finanziamento, dedicati al riuso delle acque reflue e prodotte dagli impianti di depurazione del SII- convocava un incontro per il giorno 14.11.2019;
- nel corso della riunione, come da verbale trasmesso con nota prot. 407 del 10.01.2020, venivano formulate dai soggetti convenuti osservazioni di parte che non consentivano il superamento delle determinazioni assunte;
- con atto notificato alla Regione Puglia in data 20.12.2019 la società Acquedotto Pugliese spa proponeva quindi ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia – Bari chiedendo, per i motivi in fatto ed in diritto ivi integralmente richiamati, l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, della DD n. 251/2019, **contestando puntualmente tutti i rilievi in ordine alla verifica di completezza e adeguatezza documentale**;
- con riferimento al predetto contenzioso il direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio con pec del 10.01.2020 chiedeva approfondimenti sui fatti di causa e un incontro con le strutture regionali a vario titolo coinvolte;
- seguiva specifica riunione presso la sede della Regione Puglia, in data 16.01.2020, avente ad oggetto l’analisi, in contraddittorio con AQP spa, del ricorso proposto dalla stessa società e finalizzata alla **«individuazione di ogni utile percorso volto a contrarre i tempi per la definizione del procedimento amministrativo inerente alle opere dello scarico del costruendo depuratore, essendo note le criticità dell’attuale sistema depurativo»**;
- nel corso della predetta riunione venivano acquisite e verbalizzate le osservazioni di seguito riportate:
- AQP dichiarava che *“il progetto presentato segue le direttive della DGR n.1150/2017 prevedendo lo scarico su suolo (trincee disperdenti/in solco naturale sfociante in battigia) e riuso. Ha dichiarato inoltre che la progettualità trasmessa ai fini del PAUR con riferimento all’autorizzazione allo scarico è in linea con i contenuti necessari al rilascio delle autorizzazioni che nel tempo si succederanno con il completamento degli stralci funzionali di cui alla nota prot. 13915 del 15.11.2018 del servizio risorse Idriche”*;
- Il dirigente delle Sezione Risorse Idriche dichiarava che *“ai fini dell’autorizzazione allo scarico è stata richiesta la documentazione di cui alla propria nota prot. 10018 del 05.08.2019, conformemente a quanto usualmente richiesto per tutti i procedimenti di impianti di depurazione ai fini della redazione dei piani di gestione”. Il dirigente chiariva, ai fini delle decisioni di competenza da assumere ai sensi dell’art.27bis, c.3, che **“tale documentazione può essere integrata durante lo svolgimento dell’iter istruttorio”**. Ha*

inoltre ribadito, richiamando le proprie osservazioni di cui al verbale dell'incontro del 14.11.2019 *“che lo scarico al suolo è autorizzabile previa deroga ministeriale alla Parte III del D.lgs 152/2006”*;

- Il Consorzio di Bonifica del Bacino dell'Arneo confermava ***“l'esistenza delle reti di distribuzione a servizio del comprensorio idrico oggetto del riutilizzo attualmente non in esercizio e la necessità che le stesse siano rifunzionalizzate”*** e si rendeva disponibile a fornire per i fini dell'istruttoria tutta la documentazione ritenuta necessaria, di cui al verbale dell'incontro del 14.11.2019 di cui si è preso atto”;
- la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali rilevava ***“alla luce delle superiori osservazioni, la richiesta di autorizzazione allo scarico di cui all'istanza PAUR ID_VIA 412 inerisce esclusivamente all'esercizio di cui all'entrata in funzione dell'impianto di depurazione di Sava Manduria così come previsto nel primo stralcio funzionale di cui alla nota prot. 13915 del 15.11.2018”*** della Sezione Risorse Idriche;
- Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ribadiva che ***“con riferimento alla necessità di deroga alle NTA del PPTR, la documentazione presentata non è stata ritenuta idonea ai fini dell'esistenza della verifica dei requisiti di per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Tuttavia ha evidenziato che la stessa autorizzazione sarà ricompresa nel provvedimento di PAUR e pertanto sarà possibile acquisire la necessaria documentazione durante le fasi istruttorie del procedimento”***;
- AQP, *“con riferimento al parere rilasciato dal comitato VIA nella seduta del 24.09.2019 in merito alla Valutazione di Incidenza”* evidenziava che lo stesso, concludendo per la non adeguatezza della documentazione contraddiceva quanto espresso nel parere del reso nella seduta del 16.07.2019 ritenendo la descrizione e la caratterizzazione della proposta adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenze sul sito (detto rilievo era anche osservato nel ricorso al TAR);
- AQP rappresentava inoltre che *“con riferimento al punto 3.6, 3.7, le mancanze lamentate nella documentazione già fornita possono essere implementate nella fase istruttoria ed oggetto di eventuali prescrizioni”*

CONSIDERATO ANCHE CHE

- La DD.n. 251 del 15.10.2019 fonda la propria determinazione sul parere del Comitato regionale VIA reso nella seduta del 24.09.2019 e acquisito al prot. della sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11459 del 25.09.2019 che nelle conclusioni – per le motivazioni e considerazioni riportate nel paragrafo *“Valutazione della adeguatezza e completezza della documentazione”* – riferiva: *“il Comitato ritiene che la documentazione fornita dal proponente sia incompleta e non adeguata per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale (P.A.U.R)”*.
- Con riferimento alle attività istruttorie disciplinate dall'art. 27 bis, c. 3 del D.lgs 152/2006 e smi, al momento rimane tuttora di non univoca e agevole interpretazione la corretta definizione del termine *“adeguatezza”* nonché l'estensione della relativa attività, afferendo ordinariamente tale termine al merito tecnico della valutazione dell'amministrazione e non alla mera verifica di completezza documentale, sollevandosi, per l'effetto, legittimi dubbi - in relazione alla specificità dei singoli procedimenti amministrativi - sulla compatibilità di tale fase con le tempistiche ex lege statuite (cfr. Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art.27 bis, D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, a cura dell'Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReIAMO PA - Linea di intervento LQS1, per conto della Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM).

PRESO ATTO

- dell'esistenza delle reti di distribuzione del Consorzio di Bonifica dell'Arneo a servizio del comprensorio idrico oggetto del riuso dei reflui depurati;
- che il Consorzio di Bonifica dell'Arneo riverserà in atti, nel proseguo dell'iter istruttorio, per le valutazioni

di competenza, la documentazione tecnica afferente il progetto di rifunzionalizzazione delle predette reti irrigue.

VALUTATE le osservazioni dei soggetti a vario titolo interessati e riportate nei verbali della riunioni tenutesi in data 14.11.2019 e 16.01.2020 che evidenziano la possibilità di superare le motivazioni poste a fondamento del provvedimento di archiviazione rinviando alla fase istruttoria di merito ex art. 27 bis del D.lgs 152/2006 l'acquisizione della necessaria documentazione integrativa ritenuta mancante ovvero non adeguata in *prima facie*.

RITENUTO di riconsiderare l'opportunità del provvedimento di archiviazione, di cui alla DD 251/2019, attesa la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che rende prioritaria la necessità comprimere i tempi relativi alla definizione del procedimento di valutazione della proposta progettuale inerente lo scarico (per come ulteriormente chiarito) e relativa autorizzazione, onde consentire, in caso di positiva conclusione del procedimento, di avviare ad esercizio senza ulteriore indugio il costruendo depuratore e tanto al fine di ovviare alle criticità dell'attuale sistema depurativo dell'abitato di Sava Manduria.

CONSTATATO, pertanto, che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela.

RITENUTO pertanto necessario revocare in autotutela la determinazione n. 251 del 15.10.2019 ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- che le considerazioni e valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, la determinazione n.251 del 15.10.2019 recante archiviazione del "*procedimento per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e smi) relativamente*" al "*Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari*;
- di ritenere superata la fase procedimentale di verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione ex art. 27 bis comma 3 del TUA;

- di rinviare alla successiva fase istruttoria la richiesta di integrazioni documentali che dovessero necessitare all'iter valutativo e autorizzativo richiesto dal proponente;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune di Manduria;
 - Comune di Avetrana;
 - Comune di Sava;
 - Comune di Porto Cesareo;
 - Provincia di Taranto;
 - Provincia di Lecce;
 - Dipartimento di Prevenzione;
 - ARPA Puglia;
 - Sezioni/Servizi Regionali:
 - Risorse Idriche;
 - Urbanistica;
 - Lavori Pubblici;
 - Infrastrutture per la mobilità;
 - Vigilanza Ambientale;
 - Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
 - Rifiuti e Bonifiche;
 - Gestione sost. e Tutela Risorse Forestali;
 - Agricoltura;
 - Demanio e Patrimonio;
 - Protezione civile;
 - Autorità Idrica Pugliese;
 - Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
 - SABAP BR, LE, TA;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia;
 - Consorzio Bonifica Arneo;
 - Consorzio di Gestione AMP Porto Cesareo;
 - Ente Gestore della RNOR - Palude del Conte e Duna Cost.ra;
 - Ente Gestore della RNOR - Litorale Tarantino Orientale.
- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato sul BURP;
- c) è immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio